

**Direzione**

(segnatura di protocollo in alto)

Oggetto: art. 1 comma 165 della l. 207/2024 – trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale di ruolo della p.a. – riflessi sul trattamento contributivo.

A tutto il Personale in servizio della Regione Siciliana, assicurato presso questo Fondo pensioni

Alle OO.SS.

Loro sedi

E, p.c.:

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Collegio sindacale del Fondo Pensioni

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica

Al Capo di gabinetto del Presidente della Regione

Al Ragioniere generale della Regione

Come è noto, l'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025 (l. 207/2024¹), ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, dirigenziale e non dirigenziale (limitatamente ai funzionari), di cui, ad esclusiva valutazione

¹ Comma 165: *Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.*

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*

Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



dell'Amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Come confermato con propria circolare dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, ai fini dell'applicazione dell'istituto, la base di calcolo da considerare per l'individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali "ordinarie" derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative.

La Giunta di Governo, con apposita Deliberazione n. 21 del 23 gennaio 2025, ha emanato apposito atto di indirizzo, deliberando di avvalersi di tale facoltà, fino al limite del dieci per cento delle risorse assunzionali e, in conformità alla previsione normativa, prevedendo un collegamento funzionale tra la permanenza in servizio del dipendente e la ricorrenza di specifiche e puntuali esigenze organizzative e funzionali, da registrarsi all'interno di settori ritenuti - nel momento storico attuale - strategici per l'Amministrazione.

Per quanto di competenza di questo Fondo, si precisa che nel periodo di trattenimento in servizio, il trattamento retributivo rimane assoggettato all'ordinaria ritenuta contributiva, dal momento che la legge non ha previsto alcuna esenzione al riguardo.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Nasca)

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

